



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

**Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell'art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262)**

## **LA BANCA D'ITALIA**

- VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario) e in particolare l'articolo 145, che disciplina la procedura sanzionatoria per le violazioni alle quali si applica una sanzione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico dell'intermediazione finanziaria) e in particolare l'articolo 195, che disciplina la procedura sanzionatoria applicabile alle sanzioni del Titolo II della Parte V dello stesso decreto legislativo;
- VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ed in particolare le Sezioni I e II del Capo I, che disciplinano i principi generali ed il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative;
- VISTO l'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), recante i principi generali per i procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia;
- VISTE le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare l'articolo 1, recante i principi generali dell'attività amministrativa;
- VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008, recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire il buon funzionamento e l'efficacia dell'azione amministrativa della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, anche con riguardo allo svolgimento dei connessi procedimenti sanzionatori;

### **adotta il seguente Provvedimento**

#### *Avvio della procedura sanzionatoria*

L'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa disciplinata dagli articoli 145 del d.lgs. 385/93 (Testo unico bancario) e 195 del d.lgs. 58/98 (Testo unico dell'intermediazione finanziaria), con riferimento alle irregolarità riscontrate in materia di vigilanza bancaria e finanziaria, di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza nei rapporti con la clientela, nonché in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è disposto dal Capo del Servizio o della Filiale responsabile della vigilanza sull'intermediario ovvero competente in base alle disposizioni organizzative interne della Banca d'Italia, previo visto del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria.

La contestazione formale delle irregolarità ai soggetti responsabili e alle società o enti responsabili in solido è effettuata dalla Banca d'Italia con le modalità previste dalla l. n. 689/81 e nei termini fissati dalle vigenti disposizioni, che decorrono dalla conclusione della fase di accertamento delle irregolarità.

Nella lettera di contestazione è indicata l'unità organizzativa alla quale devono essere presentate, entro trenta giorni dalla notifica, le controdeduzioni e le eventuali richieste di audizione personale da parte dei soggetti interessati, nonché l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori.

### *Istruttoria*

L'istruttoria è curata dal Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali (REA), unità organizzativa responsabile del procedimento, che procede alla valutazione delle fattispecie per le quali è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative, esaminando gli atti del procedimento, con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati.

Nei casi di particolare complessità, di novità delle questioni emerse o di rilevanza sistemica, il Servizio REA, anche su indicazione del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria, sottopone gli atti del procedimento alla Commissione per l'esame delle irregolarità (CEI). In tal caso, la CEI procede alla valutazione della fattispecie, esaminando gli atti del procedimento, con particolare riguardo alle deduzioni difensive presentate dagli interessati.

A conclusione dell'istruttoria, il Servizio REA formula la proposta in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento. La proposta, previo visto del Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria, è trasmessa, unitamente agli atti del procedimento, al Direttorio.

L'Avvocato Generale - o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Avvocato Capo - formula un parere al Direttorio sui profili di legittimità della proposta.

### *Decisione*

La decisione in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio, in conformità alle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

Il Direttorio può richiedere supplementi d'istruttoria; può altresì discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria, indicandone le motivazioni nel provvedimento finale.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti degli intermediari vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi al principio di sana e prudente gestione, nonché lettere di richiamo.

Il presente Provvedimento sostituisce il Provvedimento del 27.4.2006 recante "*Modalità organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria*".

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della pubblicazione delle stesse, con salvezza delle attività già compiute.

Roma, 27 giugno 2011

IL GOVERNATORE  
Mario Draghi